

**L.Cost. 21 giugno 1967, n. 1 (1).
Estradizione per i delitti di genocidio.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 1967, n. 164.

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.